

REGOLAMENTO (CEE) N. 318/89 DELLA COMMISSIONE

del 9 febbraio 1989

che modifica il regolamento (CEE) n. 4103/88 che fissa gli importi compensativi monetari applicabili nel settore agricolo nonché taluni coefficienti e tassi necessari per la loro applicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1677/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo agli importi compensativi monetari nel settore agricolo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1889/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 3153/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, che stabilisce le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

visto il regolamento (CEE) n. 3155/85 della Commissione, dell'11 novembre 1985, relativo alla fissazione anticipata degli importi compensativi monetari⁽⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3521/88, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando che gli importi compensativi monetari istituiti dal regolamento (CEE) n. 1677/85 sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 4103/88 della Commissione⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 271/89⁽⁷⁾;

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1989.

considerando che il regolamento (CEE) n. 3153/85 ha stabilito le modalità di calcolo degli importi compensativi monetari; che i corsi di cambio rilevati a norma del regolamento (CEE) n. 3153/85 nel periodo dal 1 al 7 febbraio 1989 per la lira italiana e la peseta spagnola inducono a modificare gli importi compensativi monetari applicabili per la Spagna e l'Italia, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4103/88 è modificato come segue:

- 1) La colonna «Italia» delle parti 1ª, 3ª, 5ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 2) La colonna «Spagna» delle parti 1ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª e 8ª dell'allegato I è sostituita da quella che figura all'allegato I del presente regolamento.
- 3) Gli allegati II, III e IV sono sostituiti dagli allegati II, III e IV del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 13 febbraio 1989.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 6.

⁽²⁾ GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 4.

⁽⁴⁾ GU n. L 307 del 12. 11. 1988, pag. 28.

⁽⁵⁾ GU n. L 310 del 21. 11. 1985, pag. 22.

⁽⁶⁾ GU n. L 364 del 30. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 34 del 6. 2. 1989, pag. 1.